



ATTO DI ANNULLAMENTO
n. 109 del 7/8/2025

OGGETTO: Annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21.novies della L. 241/1990 della negoziazione nr. 5538207 relativa all'acquisto di macchinari per le esigenze dello SMMT di Baiano di Spoleto.

IL DIRETTORE

VISTI Il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa";
Il D.lgs. 07/03/2005 nr. 82, Codice dell'ordinamento digitale;
La Legge 27/12/2006 nr. 296 art. 1, commi 449-450, rispetto delle convenzioni e obbligo di ricorso al mercato elettronico;
la Legge 241/1990;
il D.lgs. 208/2011;
D.lgs. 31/03/2023 nr. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78;

DATO ATTO che le procedure di affidamento sono espletate nel rispetto degli atti di programmazione dell'Agenzia Industria Difesa;

CONSIDERATO che l'Agenzia Industrie Difesa ha lo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della Difesa, inquadrate nell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" indicate nei decreti adottati dal Ministero della difesa;

VISTO Il Decreto del Ministro della Difesa del 13/05/2022, con il quale è stato approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Industria Difesa;

VISTA la Convenzione siglata tra il Ministro della Difesa e AID per il triennio 2025-2027;

CONSIDERATO che con decisione a contrarre nr. 102 del 22/07/2025 è stato autorizzato l'avvio di una procedura comparativa nell'ambito dei contratti esclusi ex art. 6 del D.lgs. 208/2011, al fine di soddisfare l'esigenza in oggetto;

VISTA la negoziazione nr. 5538207 su ASP pubblicata il 29/07/2025 avente scadenza fissata il 16/09/2025;

CONSIDERATO che all'atto della pubblicazione della procedura sono emersi elementi tali da condurre questa Agenzia a riesaminare l'intero procedimento di acquisto per illegittimità;

CONSIDERATO che nello specifico, diversamente da quanto indicato nella predetta Decisione a contrarre, la natura dell'acquisto non rientra nella fattispecie di cui al punto ML18 lett.a) (fornitura di apparecchiature di "produzione" appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti di cui al medesimo elenco comune) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea, aggiornato con la Decisione C/2025/1499 del 24 febbraio 2025;

PRESO ATTO che l'atto è stato adottato in violazione di legge, poiché una procedura comparativa/negoziata non è contemplata dall'art. 6 comma 2 lett. a) del D.lgs. 208/2011;


CONSIDERATO che a seguito di ulteriori analisi è emerso che vista la natura generica dei macchinari risulta possibile per questa Agenzia l'avvio di una procedura di acquisto nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza di cui al D.lgs. 36/2023 e D.lgs. 208/2011;

ACCERTATO altresì, che è stato minato l'interesse legittimo alla cui tutela è istituzionalmente preposta AID e per il quale è stata avviata la predetta procedura;

- PRESO ATTO** altresì che la procedura adottata con la DAC nr. 102 risulta comunque illegittima, in quanto il valore pari a € 1.344.000,00, superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all' art. 10 del D.lgs. 208/2011, impone il ricorso alla procedura di gara europea;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 21-octies comma 1 è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 21-novies, il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi;
- CONSIDERATO** altresì che tale analisi ha condotto questa Agenzia a rivalutare l'interesse pubblico alla cui tutela è preposta istituzionalmente, il quale è da ritenersi prevalente;
- ACCERTATO** inoltre, che l'adozione di tale provvedimento non lede alcun interesse da parte degli Operatori economici, atteso che non risultano pervenute offerte dato il breve lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione della procedura e la data del presente atto;
- CONSIDERATO** che la rivalutazione dell'interesse pubblico rientra nel potere discrezionale attestato dalla norma alla Pubblica Amministrazione;
- CONSIDERATO** che sussistono dunque i presupposti per un annullamento in autotutela della procedura NG 5538207;

DECIDE

per le motivazioni indicate nelle premesse, di annullare in autotutela la procedura in oggetto nr. 5538207 e tutti gli atti e/o documenti precedenti al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-octies e 21-novies della Legge 241/1990 e s.m.i.


IL DIRETTORE GENERALE
Fiammetta SALMONI

VISTO:
Il Capo Ufficio Attività Contrattuale
Ten. Col. C.C.r.n. Valerio MACUELLI

